

Cass., civ. sez. II, del 26 luglio 2016, n. 15466

Reputa il Collegio che il ricorso incidentale sia fondato e che pertanto debba trovare accoglimento.

Emerge pacificamente che il Tribunale con la prima delle tre sentenze appellate, e precisamente la n. 95 del 2003, oltre a reputare inattuabile la divisione in conformità delle volontà espresse dalla de cuius ex art. 733 c.c., dichiarava lo scioglimento della comunione, secondo il progetto di divisione predisposto dal nuovo CTU, il quale prevedeva la formazione di tre quote, delle quali la prima comprensiva dell'intero fabbricato e del cortile retrostante, la seconda dell'esatta metà del giardino, e la terza della residua metà.

La stessa sentenza poi, dichiarato esecutivo il progetto, ha disposto con separata ordinanza per il prosieguo, dettando le modalità del sorteggio delle quote, e per l'istruzione della domanda relativa ai frutti.

Tuttavia ometteva di provvedere sulle spese del giudizio, inserendone al definitivo.

Successivamente con ordinanza del 17 dicembre 2003, il Giudice istruttore disponeva sospendersi il sorteggio, in mancanza della formazione del giudicato, mentre con la successiva sentenza n. 974 del 2004, in motivazione riteneva che, poiché la precedente sentenza aveva già approvato il progetto di divisione, la riserva di impugnazione formulata dagli attori alla prima udienza successiva alla pronuncia della prima sentenza, era da reputarsi priva di efficacia, ordinando quindi procedersi al sorteggio dinanzi al notaio delegato.

A fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata in relazione al gravame proposto dagli aventi causa delle originarie parti attrici, anche nei confronti della prima sentenza del Tribunale, la Corte distrettuale, citando Cass. n. 4618/07, ha dichiarato di condividere il costante orientamento giurisprudenziale che qualifica non definitiva la sentenza che, decidendo, come nella specie, una o più delle domande cumulate, non provveda sulle spese relative, rinviandone la liquidazione all'ulteriore corso.

Ritiene il Collegio che debba ritenersi errata l'affermazione della Corte distrettuale laddove ha ritenuto che la sentenza che ha approvato il progetto di divisione, disponendo il prosieguo, oltre che per la domanda di rendiconto, esclusivamente per le operazioni di sorteggio, avesse natura non definitiva, e che pertanto dovesse ritenersi ammissibile l'appello proposto avverso la stessa, sul presupposto dell'operatività della riserva di gravame formulata dagli attori.

Va premesso che nella fattispecie risultavano sottoposte all'esame del Tribunale, oltre alla domanda di divisione del compendio ereditario di, anche la domanda di rendiconto ricollegata alla pretesa occupazione esclusiva dei beni comuni da parte della convenuta.

E' evidente pertanto l'autonomia, rispetto alla domanda di divisione di quella di rendiconto. In tal senso si veda Cass. 30 dicembre 2011 n. 30552, secondo cui, nell'ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all'art. 723 cod. civ., oltre che operazione inserita nel

procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato - così come avviene in qualsiasi situazione di comunione - sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti; ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti, nonché Cass. 27 marzo 2002 n. 4364 per la quale la domanda di conguaglio in relazione ai frutti prodotti dai cespiti ereditari, asseritamente percetti in misura non proporzionale alle quote da parte di alcuni dei coeredi rispetto ad altri, deve essere proposta non nell'ambito della domanda relativa alla divisione ed ai conseguenti conguagli divisionali, bensì, sia pure contestualmente, con una distinta ed autonoma domanda di rendiconto.

Poste tali premesse, appare alla Corte che alla sentenza del 2003 debba attribuirsi il carattere della definitività relativamente alla decisione sulla domanda di divisione, avendo effettivamente risolto tutte le questioni inerenti la formazione del progetto di divisione, ed essendosi limitata a disporre il prosieguo, limitatamente a tale domanda, solo per quanto concerne le operazioni materiali di sorteggio, avendo peraltro provveduto, atteso il riferimento al fatto che la causa dovesse proseguire per l'esame delle altre domande, anche alla separazione della domanda di divisione dall'altra domanda, autonoma, sebbene proposte contestualmente alla prima (in tal senso si veda da ultimo, per una fattispecie analoga Cass. 29/2/2016 n. 3933).

Né può ritenersi idonea ad inficiare tale conclusione la circostanza che la pronuncia in esame non abbia altresì ritenuto di dover provvedere sulle spese del giudizio.

Ed, invero, non ignora il Collegio che uno degli indici formali che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è risolutivo al fine di stabilire la natura definitiva o meno di una sentenza, sia proprio la statuizione formale sulle spese di lite.

In tal senso si veda Cass. S.U. 1 marzo 1990 n. 1577, la quale, proprio a risoluzione del contrasto in passato esistente, ha affermato che nel caso di cumulo di domande fra gli stessi soggetti, la sentenza, che decida una o più di dette domande, con prosecuzione del procedimento per le altre, ha natura non definitiva, e come tale può essere oggetto di riserva d'impugnazione differita (artt. 340 e 361 cod. proc. civ.), qualora non disponga la separazione, ai sensi dell'art. 279 secondo comma n. 5 cod. proc. civ., e non provveda sulle spese relative alla domanda od alle domande decise, rinviando all'ulteriore corso del giudizio, atteso che, anche al fine indicato, la definitività della sentenza esige un espresso provvedimento di separazione, ovvero la pronuncia sulle spese, che chiude la contesa cui si riferisce e che quindi necessariamente implica la separazione medesima (in tal senso da ultimo Cass. S.U. 28/4/2011 n. 9441).

Ma depongono in senso contrario, oltre che la presenza di un diverso indice di natura formale, costituito dalla volontà esplicitata con l'ordinanza che ha disposto la prosecuzione del giudizio, di voler chiaramente separare l'ulteriore attività istruttoria, relativa alla domanda di rendiconto ancora da decidere, rispetto al compimento delle operazioni materiali necessarie ad assicurare la concreta attuazione del progetto divisionale dichiarato esecutivo, la natura stessa

della sentenza che abbia approvato il progetto divisionale, così come costantemente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte, ed anche in epoca successiva al menzionato intervento delle Sezioni Unite del 1990, in ordine ai criteri distintivi tra sentenze definitive e non.

Ed, infatti, con specifico riferimento alle pronunce con le quali venga approvato il progetto di divisione, questa Corte ha affermato che nel giudizio di divisione ereditaria, costituisce sentenza definitiva soltanto quella che scioglie la comunione rispetto a tutti i beni che ne facevano parte, mentre le eventuali sentenze che concludono le singole fasi del procedimento hanno carattere strumentale e natura di sentenza non definitiva e sono, come tali, suscettibili di riserva di gravame, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. civ. (Cass. 29 dicembre 2011 n. 29829; Cass. 7 marzo 2007 n. 5203; Cass. 16 novembre 1996 n. 10066).

Più in dettaglio, già Cass. n. 974/1967, seguita da Cass. n. 1694/1971, e ripresa poi da Cass. n. 4080/1986, ha affermato che nel procedimento divisorio hanno natura non definitiva e sono, quindi, suscettibili d'impugnazione differita, le sentenze meramente strumentali, cioè preordinate alle successive operazioni divisionali, mentre hanno carattere definitivo e non si sottraggono alla regola dell'impugnazione immediata, le sentenze che esauriscono l'intera materia del contendere e racchiudono in sè l'effetto divisorio decidendo tutte le questioni in ordine al diritto e alle modalità della divisione pur non realizzando la concreta attribuzione dei beni ai singoli dividendi in quanto rimettano alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote.

In termini analoghi si veda Cass. n. 4777/1989, per la quale il principio dell'unitarietà del processo divisionale - come giudizio avente per finalità essenziale la trasformazione del diritto del dividendo ad una quota ideale nel corrispondente diritto di proprietà esclusiva su specifici beni oggetto della comunione - non esclude che nell'ambito di tale processo debbano distinguersi sentenze (non definitive) aventi carattere meramente strumentale, in quanto destinate a dare impulso alle successive operazioni divisionali, e sentenze (definitive) prive di tale carattere di strumentalità, in quanto esauriscono la materia del contendere, sebbene non realizzino di per sè sole la concreta attribuzione dei beni ai singoli dividendi e debbano essere seguite da ulteriori operazioni (stima, sorteggi di lotti, determinazioni di eventuali plusvalenze o minusvalenze e relativi conguagli), pertanto, ha natura non definitiva - agli effetti degli artt. 340 e 361 cod. proc. civ. - la sentenza che, intervenendo nel corso del giudizio divisorio, risolva tutte le contestazioni insorte fra i dividendi in ordine ai rispettivi diritti, nonché ai limiti ed alle particolari connotazioni di questi (nella specie, con riguardo alla validità del testamento olografo, con il quale si disponeva per la divisione dell'asse ereditario), rimettendo ad una successiva fase esclusivamente le operazioni relative alla concreta determinazione ed all'attribuzione delle quote.

Il principio di diritto espresso dalle menzionate sentenze ha poi trovato continuità anche dopo il 1990, in ed anche alla luce di quanto manifestato dall'intervento delle Sezioni Unite, in Cass. 21 aprile 1994 n. 3788 nonché nella non massimata Cass. n. 12818/2004 che, analogamente a quanto avvenuto nel caso in esame, a fronte di una riserva di gravame formulata dall'appellante avverso la sentenza che aveva esaurito tutte le questioni insorte tra le parti relativamente alla domanda di divisione, ha ritenuto la riserva stessa priva di efficacia.

Trattasi di principio che conferma che la sentenza in esame, la quale ha definito tutte le questioni strettamente riferentisi alla divisione del patrimonio immobiliare, disponendo solo il prosieguo per l'estrazione a sorte dei lotti e per il compimento delle operazioni materiali necessarie a tal fine (frazionamento catastale), ha chiaramente natura definitiva.

Né appare pertinente il richiamo effettuato dalla Corte distrettuale a quanto affermato da Cass. n. 4618/2007, posto che nel caso deciso da tale precedente, la sentenza di cui si controverteva circa la natura definitiva o meno, aveva deciso, accogliendone alcune e rigettandone altre, sulle domande di una delle parti, e disposto con separata ordinanza in ordine alla divisione dei residui beni, laddove, quindi relativamente alla domanda di divisione dei beni caduti in successione, la sentenza non aveva deciso su tutti i beni in comunione, così che non poteva reputarsi esaurita la materia del contendere in ordine alla unitaria domanda di scioglimento della comunione.

La conclusione alla quale reputa di accedere il Collegio, trova poi conferma nell'ulteriore considerazione secondo cui, negando il carattere di definitività alla pronuncia che approva il progetto di divisione, come paventato da parte controricorrente, e come già evidenziato da questa Corte in Cass. n. 3933/2016, il processo stesso rischierebbe di entrare in una situazione di stallo dalla quale appare pressochè impossibile poter uscire.

Ed, infatti, secondo il costante orientamento della Corte (cfr. Cass. 1 ottobre 2013 n. 22435) nel procedimento di scioglimento della comunione, il giudice istruttore, alla stregua di quanto sancito dall'art. 789, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., può procedere all'estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al progetto di divisione da lui predisposto siano state risolte con sentenza passata in giudicato (conf. da ultimo Cass. 31 luglio 2013 n. 18354; Cass. 28 ottobre 2002 n. 15163).

Ove si attribuisse alla pronuncia che approva il progetto e rinvia per le sole operazioni di estrazione a sorte dei lotti, natura non definitiva, come invece opinato dalla Corte distrettuale, sarebbe possibile per una delle parti formulare riserva di gravame, impedendo in tal modo il passaggio in giudicato della sentenza stessa, e di riflesso, impedendo che possa procedersi all'estrazione a sorte dei lotti, senza che tale situazione di impasse sia altrimenti rimediabile.

Viceversa, la soluzione della natura definitiva della pronuncia de qua, impone alla parte, interessata a contestare la correttezza della medesima, di proporre impugnazione immediata, alla cui definizione con sentenza passata in cosa giudicata, sarà poi dato far seguire le operazioni di sorteggio, ancorchè l'istruttore ovvero il notaio delegato debbano attendere l'esaurimento delle fasi di impugnazione.

Alla luce di tali principi, reputa il Collegio che, in accoglimento del motivo di ricorso incidentale, debba dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto dagli eredi delle originarie parti attrici, avverso la sentenza del Tribunale n. 95 del 16 gennaio 2003, stante l'inefficacia della riserva di impugnazione a suo tempo formulata, ed atteso che, alla data di proposizione dell'appello (17/11/2005), era ampiamente decorso il termine per impugnare.

Ne discende che tutte le statuizioni adottate dal Tribunale con detta pronuncia, e concernenti l'approvazione del progetto di divisione, con la conseguente decisione di tutte le questioni preliminari a tale statuizione, sono passate in cosa giudicata.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata nella parte in cui ha ritenuto di poter esaminare le doglianze dell'appellante concernenti il progetto di divisione, atteso il passaggio in giudicato della pronuncia che aveva definitivamente approvato lo stesso, ma senza che si imponga il rinvio, dovendosi unicamente prendere atto del fatto che il giudizio, relativamente alla domanda di divisione, non poteva essere esaminata nel prosieguo del giudizio.